



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 86 del 23-04-2021

Oggetto: *AUTORIZZAZIONE PER LA CONSULTAZIONE DIRETTA DA PARTE DELLA LEGIONE CARABINIERI ABRUZZO E MOLISE COMANDO PROVINCIALE DI TERAMO DEI DATI ANAGRAFICI, PER VIA TELEMATICA, PER LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI*

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di aprile, in Roseto degli Abruzzi, nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze, alle ore 13:30, previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. AVV. SABATINO DI GIROLAMO in qualità di SINDACO, nelle persone dei Signori assessori

AVV. SABATINO DI GIROLAMO	SINDACO	P
DOTT. SIMONE TACCHETTI	VICE SINDACO	P
SIG.RA CARMELA BRUSCIA	ASSESSORE	P
GEOM. NICOLA PETRINI	ASSESSORE	P
AVV. ORAZIO VANNUCCI	ASSESSORE	P
AVV. DI CESARE DONATELLA	ASSESSORE	A

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa Fabiola Candelori;
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N

Soggetta a comunicazione S

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a ratifica N

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che testualmente recita:
"37. Divieto di consultazione delle schede anagrafiche":

1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2.ABROGATO

3.ABROGATO

4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati":

Visto l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui "al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali";

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che dispone :

"1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto";

Visto l'art. 47 del D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, che prevede all'art. 47: "Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia":

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le Forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli da 3 a 8. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'Interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2":

Considerato:

- che la Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo con nota pervenuta in data 29.03.2021, prot. n. 11647, ha chiesto di attivare un collegamento dati tra i Comandi dell'Arma dei Carabinieri e gli Uffici Anagrafici Comunali;
- che l'accesso alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, in ordine ad attività di Polizia Giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo;
- con la nota sopra citata si richiede la possibilità di rilasciare le credenziali per l'accesso al collegamento, oltre al referente Cap. Danilo Ferrella, ad altri n. 8 appartenenti del Nucleo Investigativo;

Visto l' articolo 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha istituito l' Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e che ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell' ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;

Ritenuto, in attesa del completamento dei progetti sopra descritti, di aderire alla richiesta, approvando lo schema di convenzione, allegato al presente atto, che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale;

Considerato che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, stante l'abrogazione del 2°e 3°comma dell'art. 37 DPR 30/5/1989 n. 223 il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno;

Dato atto che al momento non risulta esistere alcuno schema già approvato dal Garante (secondo la previsione dell'art. 47 del D.Lgs. n. 51/2018 sopra citato), e quindi si può fare genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell' Interno e del Garante per la privacy;

Visto il testo della risposta a quesito formulato al Ministero dell'Interno (in www.servizidemografici.interno.it), secondo cui "nelle more (dell'adozione delle 'convenzioni tipo', da approvarsi sentito il Garante, ai sensi dell'ex art. 54 del decreto legislativo n. 196/2003)", debbono trovare applicazione le "disposizioni previste dal

regolamento anagrafico di cui all' art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dall'art. 2 del d.l. n. 63/1993, che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali”;

Visto che il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l' accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune, ha precisato che “la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine”, ritenendo come “la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali”;

Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità, in linea generale, della consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica, nel rispetto delle condizioni suesposte ed a quelle ulteriori previste dalle norme vigenti, tra cui la verifica della qualifica soggettiva dei richiedenti e della motivazione di pubblica utilità da essi perseguita, la garanzia del tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati; l'individuazione quale soggetto titolare del trattamento della struttura abilitata all'accesso dei dati; il divieto di riproduzione dei dati anagrafici e di loro utilizzazione per fini diversi da quelli d'istituto;

Ritenuto, conseguentemente, nelle more dell'approvazione della convenzione-tipo da parte del Ministero competente, di definire le linee guida cui attenersi ai fini della stipulazione delle singole convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, incorporate in apposito schema;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 dai Dirigente competenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l), del D.Lgs. N. 267/2000;

Con votazione unanime rasa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) - le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) -di fornire alla Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Comando Provinciale di Teramo il servizio di consultazione diretta dei dati anagrafici, per via telematica, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- 3) - di approvare l'allegata bozza di convenzione, della durata triennale, disciplinante le modalità di consultazione ed interrogazione, per via telematica, dei dati anagrafici, nonché gli obblighi ed i diritti delle parti, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 4) - di incaricare il Responsabile del Servizio CED e il responsabile del Settore Servizi Demografici per le operazioni di collegamento, di istruzione e di concessione delle credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica, nei limiti imposti nella Convenzione;
- 5) - precisare che, preliminarmente all'attivazione della consultazione on-line, l'autorità di pubblica sicurezza che sottoscrive la convenzione comunicherà le generalità delle persone che saranno abilitate all'accesso ai sensi dell'art. 37 del DPR 223/1989, le quali dovranno rispettare le misure di sicurezza previste dall'all.B del D.Lgs. n. 196/2003. La comunicazione avverrà mediante l'allegato 2), che si approva.
- 6) - dare atto che la convenzione dovrà essere pubblicata nel sito internet comunale ai sensi del D.Lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" ;
- 7) - Trasmettere alla Prefettura di Teramo, Ufficio Territoriale del Governo, copia del presente atto.

Con separata votazione unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Dato per letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
AVV. SABATINO DI GIROLAMO

II SEGRETARIO GENERALE
Dott.Ssa Fabiola Candelori